



COMUNE DI CANISCHIO Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 ✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
P.IVA 01868520014

DECRETO SINDACALE n. 08/2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID-19. – Disposizioni su apertura al pubblico degli uffici comunali e disposizioni sul lavoro agile.

IL SINDACO

Visti:

- Part. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]

- la circolare n. 2/2020 del Ministero dell'Interno la quale ribadisce che:

“ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché le ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, dispone:

“[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]”;

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che all'art. 87 disciplina le misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio, stabilendo che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. in data 03 novembre 2020, qui integralmente richiamato, ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale stabilisce quanto segue:

- art. 5 – Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale:

“omissis”

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17luglio 2020, n. 77.

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita', compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita' del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.”;

- art. 3 – Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto:

“omissis”

4. i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile.

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 127, ad oggetto “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanita' pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020”, il quale recepisce quanto disposto dal D.P.C.M. del 03.11.2020 e in particolare stabilisce che l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative” allegate sub 1 al Decreto stesso;
- il Decreto Legge n. 56 del 30.04.2021, il quale all'art. 1 “Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile” prevede che fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, le amministrazioni pubbliche – valorizzando l'esperienza acquisita nella organizzazione e nell'espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia – potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall'articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza più essere vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Richiamato il proprio precedente Decreto n. 17 del 09.11.2020 ad oggetto “Emergenza sanitaria da COVID-19. – Disposizioni su aperture al pubblico degli uffici comunali e disposizioni sul lavoro agile” con il quale, tra l'altro, si disciplinava l'utilizzo del “lavoro agile” o “smart working” da effettuarsi da parte dei dipendenti comunali;

Dato atto che, pertanto, a partire dalla data odierna è possibile far ritornare in presenza i dipendenti comunali, ovviamente tenendo in considerazione tutte le regole impartite dalle disposizioni statali, regionali e comunali in materia di prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19;

Considerato che:

- il contagio sta lentamente diminuendo;
- i due dipendenti comunali in servizio potranno lavorare in presenza garantendo in ogni momento il distanziamento minimo obbligatorio, grazie alle dimensioni dei locali, e indossando idonee mascherine. Inoltre le postazioni di lavoro sono state da tempo divise con separatori in plexiglass. Tali separatori sono anche presenti per separare i dipendenti dal pubblico;
- uno dei due dipendenti ha già effettuato la prima dose di vaccino e a breve riceverà anche la seconda, diminuendo così ulteriormente le possibilità di contagio tra i dipendenti;

Ritenuto che, in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto disposto dal D.L. n. 56 del 30.04.2021, è opportuno procedere:

- a cessare, dalla data del presente decreto, la modalità “lavoro agile” o “smart working”, prevista dal citato Decreto Sindacale n. 17 del 09.11.2020, per i 2 dipendenti e il ritorno al lavoro in presenza, previa adozione di tutte le cautele impartite dalle disposizioni statali, regionali e comunali in materia di prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19;
- a confermare la disposizione, già prevista del Decreto Sindacale n. 17 del 09.11.2020, che l’accesso del pubblico agli uffici comunali avvenga esclusivamente previa prenotazione telefonica o con l’uso di tecnologie informatiche e comunque utilizzando i DPI previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia e con accesso consentito ad una persona per volta all’interno dell’immobile;

Considerato necessario dare indicazioni al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché provveda a sospendere l’attivazione delle connessioni internet necessarie per l’effettuazione del servizio “lavoro agile” o “smart working” per entrambi i dipendenti comunali;

D E C R E T A

che, fino all’emissione di nuovo decreto sindacale di modifica del presente, conseguente all’emanazione di nuove disposizioni statali e/o regionali:

1. i servizi pubblici comunali siano svolti con l’adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili necessari e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
2. l’accesso del pubblico agli uffici comunali avvenga esclusivamente previa prenotazione telefonica o con l’uso di tecnologie informatiche e comunque utilizzando i DPI previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento dell’epidemia e con accesso consentito ad una persona per volta all’interno dell’immobile;
3. la cessazione dalla data del presente Decreto della modalità “lavoro agile” o “smart working”, prevista dal precedente Decreto Sindacale n. 17 del 09.11.2020, per i 2 dipendenti comunali e il ritorno degli stessi al lavoro in presenza, adottando tutte le cautele impartite dalle disposizioni statali, regionali e comunali in materia di prevenzione dei rischi di contagio da COVID-19;
4. che il Responsabile dell’Area Amministrativa provveda a sospendere l’attivazione delle connessioni internet necessarie per l’effettuazione del servizio “lavoro agile” o “smart working” per entrambi i dipendenti;

Il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet istituzionale, all’albo pretorio on-line dell’Ente.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del medesimo è altresì inviato per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti adempimenti di competenza e la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Canischio, li 03.05.2021

IL SINDACO

Firmato in originale (ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)